



Regioni ed Autonomie Locali

COMUNE DI OROTELLI Provincia di Nuoro		
Ric.	07 gese 2015	
Risp.		
Prot. N.	0010	
Cat.	1	Clas. 10 Fasc. 9

La scrivente OO.SS.

Premesso che è alla data odierna è ancora vigente il Contratto Integrativo Aziendale firmato nel 2014 e valido, a livello normativo ed economico, per tutto il triennio 2014/2016;

Dato Atto che relativamente al Fondo 2015 la parte pubblica ha posto l'esigenza di rimodulare la quota relativa alle indennità di procedimento spettanti alle Cat. B e C (essendo le D già beneficiati dell'indennità di P.O.) e la quota relativa alla produttività, spettante al personale in questione, palesando problemi dal punto di vista erariale;

Considerato che tale proposito (meritocrazia della produttività etc.) è da ritenere legittimo e meritevole di opportuna valutazione ma completamente scorretto nella tempistica (non può essere formulato a fine anno);

Dato Atto che, di controcanto, alcune sigle sindacali hanno avanzato delle pretese (relativamente alle progressioni economiche) degne senza dubbio di opportuna valutazione ma oggi palesemente illegittime poiché nel contratto vigente non vi è alcuna indicazione al riguardo né tantomeno possono essere proposte a fine anno, senza criteri selettivi condivisi e predeterminati (a pioggia o a sanatoria?);

Dato atto che il D.Lgs n. 150/2009, all'art. 23, relativamente alle progressioni economiche prevede tra l'altro che: "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili" e che "le stesse sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione" etc.

Valutato che l'attribuzione generalizzata e non meritocratica delle progressioni economiche, finanziate con le risorse del fondo incentivante, potrebbe portare alla luce possibili profili di danno all'erario, in applicazione di un meccanismo logico simile a quello che ha portato la Corte dei conti ad evidenziare una responsabilità amministrativa nei casi dell'attribuzione a pioggia delle indennità di produttività (vedi sentenza Corte dei Conti Sardegna 2/2015);

Dato atto che anche l'ARAN ha avuto modo di precisare che le clausole del contratto decentrato che prevedono passaggi economici orizzontali con criteri automatici e non selettivi e meritocratici possono essere viziati da nullità ai sensi del già citato art. 4, comma 5, del CCNL 1/04/1999;

Considerato inoltre che la generalizzata attribuzione della progressione economica alla generalità dei dipendenti comporta una situazione d'assorbimento e d'irrigidimento di buona parte delle risorse del fondo (senza che queste abbiano avuto un reale effetto incentivante) poiché, come confermato dal CCNL del 22/01/2004, l'intero importo annuale, comprensivo della 13^a mensilità, correlato alle progressioni orizzontali, deve essere prelevato dalle risorse decentrate stabili e solo quando il personale cessa dal servizio, oppure fruisce di progressione verticale, gli importi percepiti a titolo di progressione orizzontale tornano nelle risorse decentrate stabili;

TUTTO ciò premesso;

Questa OOSS è del parere che sarebbe opportuno, nel rispetto del Contratto Integrativo aziendale già sottoscritto, procrastinare la valutazione delle proposte avanzate all'inizio del nuovo anno (per le risorse del Fondo 2016).

Ogni altra ipotesi o accordo, oltre che contrastare con quanto auspicato dalla Parte Pubblica (quando ha proposto le modifiche anzidette, auspicando criteri di meritocrazia della produttività) potrebbe essere viziato dal punto di vista della legittimità e comportare profili di danno erariale (o addirittura di falso ideologico).

Li, 30 dicembre 2015

Il Rappr. Territoriale